

Regione  
Sardegna



COMUNE DI  
GONNOSFANADIGA



COMUNE DI  
GUSPINI



Provincia  
Sud Sardegna



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 24.307,92 KWp DA REALIZZARE NEI COMUNI DI GONNOSFANADIGA GUSPINI (SU) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

*Studio di inserimento urbanistico*

ELABORATO

**AM10**

**PROPONENTE:**

**DSIT17**

DS ITALIA 17 SRL

Sede legale: Roma (RM)

Via del Plebiscito n. 112 - CAP 00186

P.IVA 16658161001

dsitalia17@legalmail.it

**PROGETTISTI:**

**ATECH**  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via Caduti di Nassiriya 55  
70124- Bari (BA)  
pec: atechsr@legalmail.it

*DIRETTORE TECNICO*  
Dott. Ing. Orazio TRICARICO

Dott. Ing. Alessandro ANTEZZA

**Consulenti:**

Dott. Agr. Paolo MESSINA

Dott. ssa Archeologa Adele BARBIERI

Dott. Geol. Simone ASONI

Dott. Rocco CARONE



**COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE:**

**MVP SOLAR**

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	SETT 2023	B.B.	A.A.	O.T.	Progetto definitivo

Consulenza: **Atech srl**

Proponente: **DS Italia 17 srl**

*Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 24.307,92 kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)*

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI GONNOSFANADIGA.....</b>	<b>6</b>
<b>4. STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI GUSPINI .....</b>	<b>10</b>



Consulenza: **Atech srl**

Proponente: **DS Italia 17 srl**

*Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 24.307,92 kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)*

## 1. PREMESSA

Il presente documento costituisce lo studio di inserimento urbanistico relativo al **progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 24.307,92kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU).**

Come indicato nel preventivo di connessione Codice Pratica: 202202339 l'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 220/150/36 kV, da inserire in entra-esce alla linea RTN 220 kV "Sulcis – Oristano" da realizzare nel comune di Guspini (SU).

La società proponente è **DS Italia 17 srl** con sede legale in Via del Plebiscito 112 – 00186 Roma (RM).




## 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'iniziativa oggetto del presente studio prevede il **progetto integrato di un impianto agrifotovoltaico e relative opere di connessione alla RTN** da realizzare nei territori dei **Comune di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)**.

L'impianto fotovoltaico in progetto è connesso ad un progetto di valorizzazione agricola caratterizzato dalla presenza di aree coltivabili ad erbai tra le strutture di sostegno (interfile) e fasce arboree perimetrali costituite da oliveti, per la mitigazione visiva dell'impianto: la scelta progettuale consente una soluzione ecocompatibile ed economicamente sostenibile, che consente di valorizzare al massimo le potenzialità agricole del parco fotovoltaico.

Il progetto integrato con l'impianto fotovoltaico, *rende più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare, e favorisce l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ed altresì contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.*





**Figura 2-1: Inquadramento territoriale su IGM delle opere in progetto**

Il sito interessato dall'impianto è raggiungibile direttamente dalla SS197. La superficie lorda dell'area di intervento è di circa **45 ha** destinata complessivamente al progetto agro-energetico e sarà costituito da un unico lotto dotato di recinzione e alberatura perimetrale.

Le superfici interessate dall'intervento sono individuate dai seguenti catastali:

<b>COMUNE DI GONNOSFANADIGA</b>			
<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>	<b>SUP (ha are ca)</b>	<b>COLTURA</b>
111	3	5 55 07 6 43	AA SEMINATIVO AB PASCOLO
111	2	11 56 3 1 30 52	AA SEMINATIVO AB PASCOLO



Consulenza: **Atech srl**

Proponente: **DS Italia 17 srl**

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 24.307,92 kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)

111	21	3 29 11 35 89	AA SEMINATIVO AB PASC CESPUG
111	20	3 00 00 65 00	AA SEMINATIVO AB PASC CESPUG
111	18	1 30 00 4 51 00	AA SEMINATIVO AB PASC CESPUG
111	19	13 74 75	SEMINATIVO

L'area di impianto si trova ad un'altitudine media di m 107 s.l.m. e le coordinate geografiche sono le seguenti:

**39°32'10.38"N**

**8°40'22.11"E**

Il Punto di connessione presso la nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 220/150/36 kV, da inserire in entra-esce alla linea RTN 220 kV "Sulcis – Oristano" sarà realizzata nel comune di Guspini (SU) alle seguenti coordinate:

**39°33'21.63"N**

**8°38'0.92"E**

Il cavidotto di connessione che collegherà l'impianto fotovoltaico al punto di connessione avrà una lunghezza complessiva di circa 4,6 km e sarà realizzato in cavo interrato con tensione nominale di 36kV.





Figura 2-2: Inquadramento territoriale su ortofoto delle opere in progetto

### 3. STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI GONNOSFANADIGA

Il Comune di Gonnosfanadiga (SU) è dotato di Piano di Fabbricazione approvato con delibera del D.C. n°71 del 03/08/1991 divenuta esecutiva il 10/10/1991 per d.t. , pubblicata sul B.U.R.A.S. del 27/01/1992.

Il Piano di Fabbricazione e successiva variante del 2014 sono lo strumento che fissa le direttive per la zonizzazione dell'intero territorio comunale. I contenuti essenziali del piano, indicati dalla legge n. 1150/1942, modificata poi dalla n. 1187 del 1968, riguardano le previsioni di "zonizzazione" con cui il territorio viene diviso in zone, con caratteri funzionali e vincoli da osservare per ciascuna di esse, e di "localizzazione", con le quali determinate aree sono destinate a servizi di interesse pubblico.

Il Piano di Fabbricazione comunale stabilisce:

- l'uso del suolo edificato per l'intero territorio comunale;
- la caratterizzazione quantitativa e funzionale delle aree destinate alla residenza, all'industria, al commercio, all'agricoltura, alle attività culturali e ricreative;
- la quantificazione e la localizzazione delle attrezzature pubbliche;
- il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per le comunicazioni ed i trasporti pubblici e privati.

Costituiscono parte integrante del P.D.F. le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso (NTA) e il Regolamento Edilizio (RE).

L'impianto in progetto come si desume dall'immagine seguente ricade in area classificata dal P.D.F. come "zona agricola" (zona "E").




Figura 3-1: PDF Gonnosfanadiga – Stralcio Tav.2° Zonizzazione del territorio

Le Norme tecniche di attuazione per tale zona prevedono:

Art. 7

#### ZONA E

E' la zona destinata ad usi agricoli e ad edifici, attrezzatura e impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, ed alla valorizzazione dei loro prodotti, nonché agli usi particolari consentiti dalle norme seguenti:

h massima mt. 5.50

indice di fabbricabilità fondiario massimo:

a) 0,03 mc/mq per le residenze;

b) 0,20 per le opere connesse con l'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse.

A distanze inferiori a 500 m. dal perimetro urbano non sono consentite le opere per l'attività zootecnica, neanche di semplice ricovero.

Con deliberazione del Consiglio Comunale l'indice di cui al punto a) può essere elevato fino a:

- 0,10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;

- 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti-radio, ripetitori e simili;

Con deliberazione del Consiglio Comunale l'indice di cui al punto b) può essere elevato fino a 0.50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere siano ubicate a distanza superiore a 500 m. dal perimetro urbano.

Per i punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative.

La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano ubicati ad distanza non inferiore a 500 metri dal perimetro urbano.



Per gli interventi con indici superiori a quelli indicati ai punti a) e b), o comunque con volumi superiori a 3000 mc., o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con un numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altre specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali che, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, lo dovrà esprimere entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

Anche nei casi in cui la decisione sul rilascio della concessione edilizia spetta esclusivamente al Comune, per quanto riguarda gli insediamenti agricoli nei quali sia ammissibile la presenza di animali, il Comune si riserva la facoltà di richiedere il parere degli uffici regionali competenti in merito alla razionalità costruttiva degli impianti ai fini della loro destinazione, nonché, in particolare, in merito alla loro rispondenza alle disposizioni di legge in vigore circa in sistemi previsti per il trattamento dei liquami e per l'allontanamento del letame.

Gli accessi agli insediamenti agricoli debbono avvenire, ogni volta che sia possibile, da strade secondarie; in particolare è da evitare l'accesso dalla strada statale e, quando sia assolutamente necessario, esso deve essere autorizzato dall'ANAS.

Le costruzioni devono in particolare rispettare le seguenti distanze:

(a filo strada sono consentite le recinzioni purché del tipo a giorno).

- m. 10 tra fabbricati
- m. 5 dai confini; sono consentite anche costruzioni sul confine purché non destinate a ricovero di animali.

Gli edifici destinati alla residenza, se prevista, debbono rispondere alle norme generali, in quanto applicabili, valide per le residenze nel centro abitato; devono inoltre essere ubicati a distanza non inferiore a m. 10 dalle costruzioni riguardanti l'attività zootecnica.

È a carico del titolare della concessione l'esecuzione diretta di tutte le opere di urbanizzazione necessarie.

Per le distanze dalle strade si riporta integralmente quanto indicato all'Art. 10.

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| S. statali mt. 30             | } dal ciglio stradale |
| S. provinciali mt. 20         |                       |
| S. comunali importanti mt. 20 |                       |
| S. comunali mt. 8.00          |                       |
| S. vicinali mt. 6.00          |                       |



In conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.**

A tal proposito è importante portare all'attenzione, in fase di valutazione, la sentenza del Consiglio di Stato 4755 del 26 settembre 2013, con la quale è stato precisato che l'art. 12, settimo comma, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 consente, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, una deroga alla costruzione in zona agricola di impianti da fonti rinnovabili che per loro natura sarebbero incompatibili con quest'ultima.

In particolare il Supremo Collegio, ha sottolineato come il citato articolo costituisca più che l'espressione di un principio, l'attuazione di un obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 201/77/CE. Per tali motivi la normativa statale vincola l'interpretazione di una eventuale legge locale (che in alcun modo può essere intesa nel senso dell'implicita abrogazione della norma statale).

Dalle considerazioni sopra riportate si può concludere che **le opere in progetto sono da considerarsi compatibili con le previsioni del Piano.**

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 108/2021, le "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. *Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 - bis. Le opere, **gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I -bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»**».*

#### **4. STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI GUSPINI**


Come illustra lo stralcio riportato nel capitolo di inquadramento territoriale, le opere di connessione, in particolare la nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a



220/150/36 kV, da inserire in entra-esce alla linea RTN 220 kV “Sulcis – Oristano” sarà realizzata nel comune di Guspini (SU).

Il Comune di Guspini (SU) è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con DCC n. 4 del 15/02/2000 e successive varianti.

Dalla Tavola t.16 Pianificazione territoriale si evince che l’area interessata dalle opere di connessione alla RTN è classificata zona omogenea “E3” Produzione agricola specializzata con elevato frazionamento.



## LEGENDA

<b>E1</b>	Produzione agricola specializzata	<b>E5/p</b>	Attività agricole marginali, di rispetto palustre
<b>E1/s</b>	Produzione agricola specializzata, seminativi intensivi	<b>E5/m</b>	Attività agricole marginali con presenza di macchia mista e/o rimboschimento
<b>E1/p</b>	Produzione agricola specializzata, di rispetto palustre e stagni	<b>E5/n</b>	Attività agricole marginali a rilevanza naturalistica
<b>E1/r</b>	Produzione agricola specializzata, di riserva in prossimità dell'abitato	<b>D3</b>	Attività artigianali, commerciali e industriali
<b>E2</b>	Agricola di primaria importanza	<b>F</b>	Insedimenti abitativi di interesse turistico
<b>E2/pt</b>	Agricola di primaria importanza, comprese in ambito vincolate PTP	<b>G7</b>	Parco territoriali "Gentilis"
<b>E2/p</b>	Agricola di primaria importanza, di rispetto palustre e stagni	<b>G8</b>	Parco archeologico "Neapolis"
<b>E3</b>	Produzione agricola specializzata con elevato frazionamento fondiario	<b>Hf</b>	Rispetto fluviale
<b>E3/r</b>	Produzione agricola specializzata con elevato frazionamento fondiario, di riserva in prossimità dell'abitato	<b>Hg</b>	Rispetto di valenza geomorfologica
<b>E4</b>	Produzione agricola caratterizzata dalla presenza di insediamenti	<b>Hm</b>	Rispetto di valenza geomorfologica ed archeologica
<b>E4/a</b>	Centro rurale	<b>Amm</b>	Ambito minerario di Montevecchio
<b>E5</b>	Attività agricole marginali con esigenza di stabilità ambientale		--- Delimitazione PTP n° 10
<b>E5/pt</b>	Attività agricole marginali con esigenza di stabilità ambientale, comprese in ambito vincolante PTP		— Delimitazione ambiti interni PTP
<b>E5/r</b>	Attività agricole marginali con esigenza di stabilità ambientale, di riserva in prossimità dell'abitato		◀▶ Perimetrazioen delle aree al cui interno, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20/91, le norme di attuazione del P.T.P. hanno efficacia vincolante
<b>E5/i</b>	Attività agricole marginali inquinate		

Figura 4-1: P.U.C. – Stralcio Tavola t.16 Pianificazione territoriale

Per la zona omogenea "E3" Produzione agricola specializzata con elevato frazionamento le NTA prevedono:

### **Art. 46 - ZONA E - SOTTOZONA E3**

**Aree con produzione agricola specializzata caratterizzata da un alto frazionamento fondiario - - Orti, vigneti, oliveti con superficie media di 3.565 m<sup>2</sup>.**

- Già adibite a coltura intensiva localizzata in terreni pianeggianti vicini al centro abitato con elevato frazionamento dei terreni, costituite prevalentemente da vite, ulivo e mandorlo; spesso è praticata l'attività di piccoli orti con irrigazione da pozzo. Si tratta di piccole unità



colturali complementari ad attività non agricole od anche agricole e zootecniche con centro aziendale distante dal centro abitato.

- Già zona EV (e anche ER ed EO) nel vigente strumento urbanistico.
- Sono consentiti interventi e trasformazioni agrarie sulle culture attualmente praticate o similari; è consentito l'esercizio dell'agriturismo.

Sono ammessi:

- a) I fabbricati e impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'orticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
- b) i fabbricati per agriturismo;
- c) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale;
- d) punti di ristoro dotati di non più di venti posti letto, purchè siano ubicati ad una distanza non inferiore a 500 m dal perimetro urbano;
- e) per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento; eventuali ampliamenti del volume residenziale devono essere realizzati utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, semprechè non necessaria alla conduzione del fondo.

Sono escluse le costruzioni a solo indirizzo abitativo, ma sono ammesse le costruzioni funzionali all'attività del fondo.

E' consentita la realizzazione di depositi di bombole di gas, secondo le vigenti normative in materia e in armonia con quanto richiesto dalle autorità competenti (Prefettura e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).

L'indice fondiario massimo è stabilito in :

- a.1) 0,03 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali vani appoggio per ricovero attrezzi e mezzi agricoli, rifugio provvisorio, magazzini, capannoni, rimesse, e comunque per i fabbricati di cui alla lettera a);
- a.2) 0,03 mc/mq per le residenze;
- a.3) 0,50 mc/mq per le serre fisse, impianti di acquacoltura e agricoltura specializzata;
- b) 50 mc per posto letto con un massimo di tre posti letto/Ha, aggiuntivi rispetto alle volumetrie residenziali ammissibili per la stessa azienda di superficie comunque non inferiore a 3 Ha;
- c) 0,10 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera c);
- d) 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera d).



Con deliberazione del CC gli indici fondiari di cui ai punti precedenti possono essere elevati fino a:

- 0,10 mc/mq al punto a.1) in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a 500 m, quali interventi di adeguamento igienico-sanitario e/o tecnologico imposto da norme di settore, ed a interventi di innovazione tecnologica e/o produttiva;
- 0,10 mc/mq al punto d) ovvero per punti di ristoro, attrezzature e impianti di carattere particolare che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
- 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali di telefonia, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili.

Nelle aree coltivate in modo intensivo sono ammesse le costruzioni per ricovero attrezzi e rifugio provvisorio funzionali all'attività del fondo sino ad un massimo di 30 m<sup>2</sup> di superficie utile interna e con una altezza massima di un piano fuori terra purché la superficie del fondo risulti maggiore di quella media della zona approssimata a 5.000 m<sup>2</sup>; è consentito un aumento di altri

eventuali 50 mq per ricovero di mezzo agricolo per le aziende con oltre un ettaro di superficie coltivata

Superfici minime di intervento:

- Ha 0,50 per impianti sericoli, vivaistici e agricoltura specializzata;
- Ha 3,00 per strutture agrituristiche;
- Ha 3,00 per punti di ristoro, comunque aggiuntivi alla superficie minima o impegnata per scopi edilizi relativa alla conduzione agricola;
- Ha 1,00 in tutti gli altri casi.

Rapporti di copertura:

- 0,50 per serre fisse, impianti di acquacoltura e agricoltura specializzata;
- 1/50 per punti di ristoro;
- 1/40 in tutti gli altri casi.

Altezze:

- l'altezza massima fuori terra (all'imposta delle falde di copertura) è fissata in m 2.80 per deposito attrezzi, rifugio temporaneo, m 3.80 per ricovero mezzi agricoli, m 3.60 per le residenze, 5,50 per i punti di ristoro e mt 6,00 per i locali di stretta pertinenza alla attività agrozootecnica.



Consulenza: **Atech srl**

Proponente: **DS Italia 17 srl**

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 24.307,92 kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)

#### Distanze:

- la distanza minima dai confini di proprietà è in via generale di m 6,00 fermo restando il diritto di costruzione in aderenza.

#### Tipologie costruttive:

- le costruzioni saranno improntate secondo gli schemi dell'architettura rurale tradizionale del posto.

Le recinzioni saranno a giorno in rete metallica non spinata o staccionata in essenze legnose; nelle aree acclivi possono essere usati i muretti a secco tradizionali.

La consistenza del lotto è quella vigente alla data di approvazione del PUC, ed il requisito minimo di superficie richiesto non può essere poi modificato con successivi atti di frazionamento.

E' fatto divieto di edificazione nei terreni con pendenza maggiore del 35%, con riferimento alla pendenza naturale originaria.

Per la parte compresa nella fascia PTP, ambito non vincolante, valgono ancora le norme della Zona E3, se non in contrasto con quelle di tutela previste per tale ambito (2a) di seguito riportate:

#### Attività e interventi compatibili (validi per la parte interna alla fascia di PTP ambito 2a):

- A - conservazione della risorsa;
- C - di carattere silvo-forestale (escluso Cc,Cd);
- D - di carattere tecnologico;
- E - di carattere agricolo;
- F - di carattere pascolativo e zootecnico(escluso Fc; Fd; Fe; Ff);
- I - di carattere produttivo (escluso Ib, Ic).

Come anticipato nel precedente capitolo, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.**

Pertanto si può concludere che **le opere in progetto sono da considerarsi compatibili con le previsioni del Piano.**

